



Titolo

Mezzi di prova – testimonianza - art. 60 CGS – strumento eccezionale

Descrizione

Il procedimento sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione, com'è dimostrato dal tenore dell'art. 60, comma 1, del C.G.S. che ricollega alla “necessità” l'ammissione della prova testimoniale: «la testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso» (CFA, SS.UU., 122/2023-2024/A; CFA, SS.UU. 64/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 74/2017/2018).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0011/CFA/2025-2026/A

Presidente

Torsello

Relatore

Papa

Riferimenti normativi

art. 60 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0011 CFA del 24 luglio 2025 (Sig. Gabriele Caggiari-PF)